

## Art. 3.

*Finalità*

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali e del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera, ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili, potendosi prevedere che le predette attività siano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese e associazioni aventi sede nel Comune di Cabras.

## Art. 4.

*Delimitazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 293 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1	39° 58' .40 N	08° 23' .54 E (in costa)
A	40° 00' .38 N	08° 19' .32 E
B	40° 00' .38 N	08° 15' .00 E
C	39° 51' .50 N	08° 15' .00 E
D	39° 50' .00 N	08° 26' .62 E
D1	39° 54' .21 N	08° 28' .96 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

## Art. 5.

*Attività non consentite*

1. Nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non è consentita:

a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f. l'uso di fuochi all'aperto.

## Art. 6.

*Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone*

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.

